



Data 26/11/2014

Prot. 5561

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520342 - Fax 0935-520177
UFFICIO
U.O.C. Servizio Provveditorato e
Economato
Servizio Appalti e Forniture
EMAIL: provveditorato@asp.enna.it
WEB: <http://www.asp.enna.it/>

**OGGETTO: PROCEDURE CONCORSUALI IN AMBITO DI BACINO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO QUADRO, DI AUSILI PER
LA TERAPIA RESPIRATORIA: CHIARIMENTI INTEGRATIVI**

Con riferimento al procedimento di gara in oggetto indicato, in riscontro ai quesiti posti da alcune ditte aventi interesse, si comunica quanto segue:

Non è espressa preclusione alla costituzione di RTI di tipo verticale e/o orizzontale, ferme restando le responsabilità ed obblighi in seno alla ditta mandataria, né tantomeno sono stati esplicitati i servizi ed i valori economici indicati quale quota secondaria.

Poiché l'articolazione del servizio è la presa in carico complessiva dell'assistito e non è possibile predeterminare l'incidenza qualitativa, quantitativa e quindi economica delle parti del servizio da eseguire, quali ad esempio quante di dotazione strumentale, quante di trasporto, ecc. in quante stabilite dalle singole prescrizioni mediche secondo i piani di cura individuali, per tale finalità, è stato precisato che tutte le obbligazioni discendenti dall'oggetto dell'appalto sono da considerare prestazione principale.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina della costituzione in RTI, di cui all'art. 33 del CSA, il richiamo alla fornitura prevalente è stabilita all'art. 23 del CSA, che disciplina il ricorso al subappalto, nei limiti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006;

Tale indicazione è finalizzata a consentire la maggiore e migliore partecipazione, alla procedura in argomento, alle piccole e medie imprese in considerazione della consistenza economica complessiva e della specifica tecnica richiesta per ogni lotto da assumere tramite accordo quadro, quindi con una pluralità di ditte idonee, per cui si ritiene conforme al principio della RTI, ad esempio, la unione di imprese che una per le tecnologie l'altra per i servizi si riuniscano per concorrere alla procedura in argomento, purché le stesse abbiano nel loro complesso organizzativo (RTI) tutti i requisiti richiesti.

All'art. 23 del CSA (subappalto) al II° periodo "*L'attività di fornitura di cui al precedente articolo è considerata "categoria di fornitura prevalente"*" si intende cassata la dicitura di cui al precedente articolo, bensì deve intendersi di cui al presente CSA;

E' possibile subappaltare, nei limiti dell'art.118 del D. Lgs 163/2006 e in misura non superiore al 30% la parte relativa alla sola Assistenza Domiciliare Sanitaria in quanto non sono state poste prescrizioni o limiti ai servizi da subappaltare poiché rientranti nella libertà di organizzazione d'impresa.

Si rammenta che il servizio di assistenza domiciliare sanitaria è espressamente qualificato quale servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per il lotto n. 1 e di ossigeno terapia al domicilio per il lotto 2, e non per le prestazioni medico infermieristiche (c.d. Cure domiciliari e/o assistenziali al domicilio) e, pertanto, trattandosi di un servizio esclusivamente di tipo sanitario tale eventuale organizzazione costituisce anche motivo di valutazione di conformità da parte della Commissione Tecnica ai fini di ammissibilità all'accreditamento.

Stante le indicazioni fornite nel CSA, allegato "B" tabella recante i dati di spesa distinti per lotto di ogni ASP e l'indicazione resa con nota prot. 5546 del 24/11/2014 i valori complessivi, quindi per tutta la durata contrattuale compreso il periodo di eventuale rinnovo dei singoli lotti consistono:

Lotto 1 ventiloterapia domiciliare

€74.727.272,727(settantaquattromilionisettescentoventisettemiladuecentosettantadue)

Lotto 2 Ossigeno terapia al domicilio € 72.000.000,00 (settantaduemilioni,00)

Per mero refuso di stampa all'art. 54 (controlli e penali) al penultimo periodo della dizione: "L'Amministrazione ha inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da vizi e difetti che possano compromettere, in tutto o in parte, la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro del personale, rifiutando di prendere in carico i beni che non corrispondono ai requisiti richiesti" deve intendersi sostituito il termine i capi, con i beni;

Cordiali saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Libera F. Carta